



C o m u n e d i O l i v a d i
Provincia di Catanzaro

Via Roma, 2 ☎ 0967- 633077 - Fax 0967955942

P.I. Comune 00362830796 C.F. 85000330796

www.comune.olivadi.cz.it – pec: comune.olivadi@asmepec.it



ORDINANZA N° 16 del 15.04.2024

Oggetto: ORDINANZA PER LA PULIZIA DEI TERRENI

IL SINDACO

Considerato che in questo periodo molti proprietari che effettuano la pulizia dei terreni richiedono in quale orario sia ammissibile l' accensione del fuoco come poter smaltire i residui vegetali;

Ritenuto di dover stabilire le modalità da seguire per le operazioni di accensione e spegnimenti dei fuochi per lo smaltimento dei suddetti residui;

Atteso che le operazioni devono svolgersi per, in assenza di vento, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 5:00 alle ore 7:00;

Considerato che:

- se nell'accensione dei fuochi sopravviene vento od altre condizioni di pericolosità che possono facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensioni limitate (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro – metro stero corrisponde a un metro cubo di materiale legnoso accatastato), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- la combustione deve avvenire ad almeno 10 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
- è vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni metereologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera (ad esempio, in caso in rugiada e/o forte umidità);
- adottare una condotta civile informando con anticipo gli occupanti le abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi inoltre, che queste ultime siano effettuate nel rispetto delle distanze sopraindicate;
- le sterpaglie o simili dovranno essere preventivamente ed adeguatamente essiccate;
- la combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dalla regione Calabria lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ovvero nel caso di espresso divieto delle Autorità;

ORDINA

a tutti coloro che effettuato la pulizia dei terreni dalla data odierna e fino al 15 giugno 2024 di seguire le seguenti disposizioni:

- le operazioni di accensione del fuoco per lo smaltimento dei residui vegetali devono svolgersi per, in assenza di vento, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 5:00 alle ore 7:00;

Considerato che:

- se nell'accensione dei fuochi sopravviene vento od altre condizioni di pericolosità che possono facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensioni limitate (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro – metro stero corrisponde a un metro cubo di materiale legnoso accatastato), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- la combustione deve avvenire ad almeno 10 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
- è vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera (ad esempio, in caso in rugiada e/o forte umidità);
- adottare una condotta civile informando con anticipo gli occupanti le abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi inoltre, che queste ultime siano effettuate nel rispetto delle distanze sopraindicate;
- le sterpaglie o simili dovranno essere preventivamente ed adeguatamente essiccate;
- la combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dalla regione Calabria lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ovvero nel caso di espresso divieto delle Autorità;

DISPONE

L'immediata messa a conoscenza della popolazione mediante affissione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 (quindici) ed in luoghi di visibilità pubblica.

Il Comando Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestali di San Vito sullo Ionio, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

Che la presente ordinanza venga trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestali di San Vito sullo Ionio.

Contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso: -entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.); - entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Olivadi li, 15.04.2024

IL SINDACO
F.to Nicola MALTA